



Comune di Oristano

Comuni de Aristanis

Provincia di Oristano

C.F. 00052090958

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Indice

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Art. 1- Oggetto dell'appalto	PAG 3
Art. 2 – Situazione assicurativa	PAG 3
Art. 3 – Durata del servizio	PAG 3
Art. 4 –Organizzazione del Servizio	PAG 3
Art. 5 – Remunerazione del servizio	PAG 4
Art. 6 – Svolgimento del Servizio	PAG 4
Art.7 – Responsabilità del Broker	PAG 7
Art. 8 – Polizza Assicurativa	PAG 7
Art. 9 – Deposito cauzionale definitivo	PAG 7
Art. 10 – Divieto di Cessione del contratto e divieto di Subappalto	PAG 8
Art. 11 – Sospensione del contratto	PAG 8
Art. 12 – Risoluzione anticipata	PAG 8
Art. 13 – Penali e risarcimento danni	PAG 8
Art. 14 – Risoluzione del contratto	PAG 10
Art. 15 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	PAG 10
Art. 16 – Forma del contratto e Spese contrattuali	PAG 10
Art. 17 – Cessione di credito – Cessione del Contratto	PAG 11
Art. 18 – Interpretazione del Contratto	PAG 11
Art. 19 - Controversie. Foro competente	PAG 11
Art. 20 – Clausola Broker	PAG 11
Art. 21 – Obblighi del Broker	PAG 11
Art. 22 – Obblighi del Comune di Oristano	PAG 12
Art. 23- Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	PAG 12
Art. 24 – Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile	PAG 12
Art. 25 – Codice di comportamento	PAG 12
Art. 26 – Rinvio alle norme di legge	PAG 13
Art. 27 – Trattamento e tutela dei dati personali	PAG 13
Art. 28 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali	PAG 13

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (Brokeraggio) a favore del Comune di Oristano. La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. (c.d. "Codice delle Assicurazioni"), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa.

Art. 2 – Situazione assicurativa

I contratti assicurativi stipulati del Comune di Oristano in vigore sono i seguenti:

- Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Operai (RCT/O)
- Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale
- Polizza Infortuni
- Polizza All Risk Patrimonio
- Polizza Responsabilità Civile Auto (RCA)

Art. 3 - Durata del servizio

Il servizio ha effetto dalle ore 24.00 del 01/01/2021 alle ore 24.00 del 01/01/2024 senza obbligo di disdetta.

Dalla data di consegna il Broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo, adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara. L'aggiudicatario si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio per un periodo di 6 mesi (proroga tecnica), e comunque fino all'espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara, oltre i termini contrattuali previsti, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.

In caso di scadenza anticipata dell'incarico il Broker, su richiesta del Comune di Oristano, si impegna a assicurare, alle medesime condizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto, la prosecuzione delle attività per almeno 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze.

Art. 4 – Organizzazione del Servizio

Il Broker per l'espletamento del servizio dovrà avvalersi di una organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con il Comune, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

A tal fine il Broker dovrà avere una sede operativa anche in Sardegna e dovrà designare un referente per il Comune che sarà il Responsabile del servizio e dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale professionalmente qualificato. Tali figure professionali saranno quelle individuate dal Broker.

Art. 5 – Remunerazione del servizio

Il servizio di consulenza e Brokeraggio assicurativo non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

I compensi sono calcolati sulla base dei premi assicurativi imponibili relativi ai contratti di assicurazione stipulati, rinnovati o confermati a cui verrà applicata l'aliquota provvigionale per singola polizza che scaturirà dall'offerta da parte dell'aggiudicatario.

Art. 6 – Svolgimento del Servizio

L'Aggiudicatario s'impegna a svolgere il Servizio oggetto dell'appalto con i propri mezzi e la propria organizzazione; in particolare le prestazioni che dovranno essere svolte vengono di seguito elencate in forma indicativa e non esaustiva:

A) Definizione del programma assicurativo

- Analisi e studio diretti all'individuazione dei rischi, verifica dell'adeguatezza delle coperture attualmente in essere presso l'Ente appaltante ed eventuale redazione di proposte di modifica. Tale attività comprenderà il monitoraggio dei costi delle coperture, l'analisi del rapporto Sinistri/Premi, la valutazione costi/benefici, l'esame delle risorse impiegate nella gestione in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- Elaborazione statistiche sinistri ed evidenziazione di eventuali problematiche rilevate;
- Redazione di una relazione dettagliata, con cadenza semestrale sulle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, situazione ed evoluzione del mercato assicurativo, nuove clausole contrattuali e andamento dei sinistri, correlata da valutazione ed eventuali proposte;
- Assistenza, su specifica richiesta del committente, nella gestione dei sinistri attivi e passivi (apertura/chiusura, gestione, perizia, valutazione dei risarcimenti ed indennizzi) e nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi dell'Ente con controllo sull'emissione delle polizze, appendici;
- Scadenza dei ratei dei premi ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- Aggiornamento, in corso di servizio, dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari, o eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici.

B) Supporto al collocamento sul mercato

- Analisi delle condizioni di mercato e ricerca delle migliori condizioni di polizza in termini di copertura del rischio e di costi da sostenere;
- Elaborazione, previa intesa con gli uffici dell'Ente appaltante, degli atti di gara inerenti i servizi assicurativi. Predisposizione di Capitolati speciali di appalto base, entro il termine concordato con la stazione appaltante. A tal proposito, ogni capitolato prodotto dal Broker dovrà essere corredato, all'atto della consegna e comunque prima della pubblicazione del relativo bando

di gara, da apposita dichiarazione, nella quale il Broker stesso attesti di aver fornito una consulenza fondata su un'analisi imparziale, che le coperture assicurative e l'ammontare dei premi posti a base di gara sono congrui rispetto alle esigenze del Comune di Oristano nonché tali da garantire ampia partecipazione alla gara;

- Individuazione dei criteri di aggiudicazione ed assistenza nella valutazione delle eventuali offerte tecniche (qualora economicamente più vantaggiosa) presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente, secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con l'Amministrazione comunale.

C) Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze

- Segnalazione delle scadenze, almeno 60 (sessanta) giorni prima di quanto indicato nelle relative polizze;
- Verifica dell'esattezza dei premi e delle franchigie a carico dell'Ente richiesti dalla Compagnia Assicurativa aggiudicataria;
- Trasmissione dei dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.);
- Verifica della puntualità delle relative rimesse ai fini di evitare rischi di scopertura per ritardi nel pagamento delle somme dovute;
- Controllo sui contenuti e tempi di emissione di ogni documento di polizza, nonché sulle appendici che si rendesse necessario richiedere alla Compagnia Assicurativa aggiudicataria nel corso di validità delle polizze;
- Verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie;
- Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori a carico del Comune di Oristano indicati nelle polizze;
- Segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni, anche quando, seppur riferiti ad epoca precedente alla decorrenza dell'incarico, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
- Assistenza quotidiana agli uffici comunali competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con la Compagnia assicurativa aggiudicataria, con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità ed adempimenti che si reputino necessari);
- Assistenza agli uffici comunali competenti nella gestione della fase del pre – contenzioso e contenzioso con l'obbligo di segnalazione al Comune e alla compagnia di assicurazione le scadenze processuali, al fine di poter assicurare la migliore difesa dell'Ente;
- Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche;
- Presenza del referente sinistri a supporto del dirigente competente o suo delegato agli incontri con i cittadini e/o loro Legali e/o coi periti di parte per la definizione degli indennizzi dei sinistri (a richiesta);
- Predisposizione di rapporti con cadenza trimestrale che esprimano in forma sintetica lo stato dei procedimenti di sinistro in corso, nonché la sinistrosità relativa ai singoli contratti di polizza con evidenziazione del relativo andamento storico;
- Redazione di una relazione annuale, da rendersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;

- Formazione ed aggiornamento in materia assicurativa del personale dell'ente per una durata non inferiore a 3 giornate annue fatto salvo quanto proposto in sede di gara;
- Assistenza in ordine all'idoneità e congruità delle polizze presentate da terzi al Comune di Oristano;
- Tempestiva informazione circa le valutazioni dei mercati assicurativi, con particolare riferimento alle condizioni di solidità economica delle Compagnie di Assicurazione, e verifica del rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalle diverse Compagnie Assicuratrici nazionali ed internazionali;
- Consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche ed alle problematiche in materia assicurativa che l'Amministrazione comunale riterrà di sottoporre nel corso del servizio;
- Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazioni, comodato, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.) nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- Assistenza nella valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare da intendersi quale determinazione dei valori assicurabili nonché analisi e valutazione dei rischi anche con riguardo alla tutela di beni storici ed artistici;
- Esistenza, al momento dell'aggiudicazione del servizio, di un sistema informatico in grado di gestire la banca dati dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall'Amministrazione, mediante conversione dei dati esistenti per la migrazione al nuovo data base oppure mediante imputazione dei dati stessi, a cura dell'aggiudicatario. La banca dati, allo scadere del contratto, rimarrà di esclusiva proprietà del Comune e l'aggiudicatario non avrà diritto a compenso alcuno.
- Messa a disposizione, di un servizio telematico di invio e archivio dei sinistri che agevoli l'ufficio competente relativamente al monitoraggio sullo stato delle pratiche riguardanti tutte le polizze in essere in ordine alle varie fasi e casistiche (es: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, eventuale franchigia corrisposta).

È esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Oristano l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

E' convenuto inoltre che ogni elaborato (capitolato, relazione, statistica, ecc.) prodotto dal Broker nel corso dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'onori, all'atto della consegna diventa di proprietà del Comune di Oristano il quale, inoltre, acquisisce la libera disponibilità di utilizzarli.

Entro i limiti di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.

Art. 7 - Responsabilità del Broker

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione appaltante; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi di questo Comune competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Art. 8 - Polizza Assicurativa

Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale così come previsto dal D. Lgs. 209/2005, unitamente alla quietanzata di avvenuto pagamento del premio e comunicare successivamente eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico.

Copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata a ogni rinnovo annuale.

Art. 9 - Deposito Cauzionale definitivo

L'Aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva e sarà prestata nelle forme previste dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia è ridotto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'amministrazione ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto dopo 180 giorni la scadenza del contratto.

Art. 10 – Divieto di Cessione del contratto e divieto di Subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale di contratto nonché il subappalto.

Nel caso di violazione a tale divieto, la cessione o il subappalto si intenderanno nulli e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con il Comune, il quale avrà tuttavia il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

Art. 11 – Sospensione del contratto

L'aggiudicatario in nessun caso potrà sospendere il contratto di propria iniziativa, nemmeno quando siano in corso controversie con il Comune di Oristano.

Di conseguenza, la sospensione del contratto per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la rescissione del contratto, restando a carico dell'inadempiente tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale evento.

Art. 12 - Risoluzione anticipata

Il Comune di Oristano si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verificano gravi inadempienze agli obblighi posti a carico del Broker nel presente Capitolato speciale d'appalto. La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo pec, con l'indicazione di un termine entro il quale il Broker dovrà fornire le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. o nel caso in cui venga dichiarato fallito.

Art. 13 – Penali e risarcimento danni

Il Comune di Oristano avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, determina l'applicazione delle seguenti penali:

- a) La mancata presentazione dei capitolati speciali d'appalto per l'affidamento del "Servizio assicurativo del Comune di Oristano" nei termini previsti dalle presenti norme o nei minori termini presentati con l'offerta, derivanti da cause imputabili al Broker, verrà applicata una penalità pari ad Euro 100,00 per i primi 15 giorni solari di ritardo dal sedicesimo giorno al trentesimo giorno la penalità verrà applicata nella misura pari ad Euro 200,00 giornaliera; dopo il trentesimo giorno di ritardo, derivante da cause imputabili al Broker, il Comune di Oristano si riserva la facoltà di rescindere il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo;
- b) La mancata presentazione della relazione annuale, da rendersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento, verrà applicata una penalità pari ad Euro 150,00 per ogni 10 giorni solari di ritardo;
- c) La mancata realizzazione nell'anno di riferimento della Formazione ed aggiornamento in materia assicurativa del personale dell'ente per una durata non inferiore ai giorni indicati in sede di gara oppure di quelli previsti al precedente art. 6 al lett. C) verrà applicata una penalità pari ad Euro 1.000,00 per ogni giornata non realizzata. In tal caso il Dirigente competente avrà la facoltà di realizzare la formazione rivolgendosi ad altri soggetti;
- d) La mancata presenza del referente sinistri a supporto del dirigente competente o suo delegato agli incontri coi periti di parte per la definizione degli indennizzi dei sinistri, comporterà una penalità pari ad Euro 200,00 per ogni mancata presenza;
- e) La mancata trasmissione semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di

opportune strategie per diminuire la sinistrosità, verrà applicata una penalità pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo;

Oltre a quanto sopra, nel caso in cui la gara per i servizi assicurativi indetta dal Comune con l'apporto del Broker, dovesse andare deserta, al Broker non sarà riconosciuto alcun compenso dovendo il medesimo comunque collaborare con l'ente per pervenire nel più breve tempo possibile all'aggiudicazione.

Inoltre in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare e che il Broker si è assunto (non citati in precedenza), il Dirigente competente, dopo richiamo scritto, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le controdeduzioni del Broker, si riserva di applicare una penale pari alla cauzione definitiva o di minor importo in relazione alla gravità dell'inadempimento. Viene comunque fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e la responsabilità per gli ulteriori danni che il Comune avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso. In tutti i casi in cui il Broker è tenuto a pagare penali o al risarcimento danni, il Comune procede mediante incameramento totale o parziale della cauzione.

Il Comune di Oristano si riserva, peraltro, la facoltà insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l'incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato.

La revoca avrà effetto a partire dal 60° giorno dalla data di ricezione da parte del Broker della comunicazione.

Il Comune di Oristano in caso di risoluzione anticipata, si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo migliore offerente per l'assegnazione del servizio.

L'incarico cesserà automaticamente ed immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 comma 2 lett. B) del D.Lgs 7.09.2005 n. 209 (idoneità professionale).

Le penalità di cui sopra saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del Responsabile del Servizio, da comunicare al Broker, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Dirigente procederà senza indugio all'applicazione della penalità prelevando l'importo corrispondente dalla cauzione definitiva e a darne notizia al Broker, assegnandogli un termine, non superiore a 20 (venti) giorni per ricostituire la cauzione nell'importo originario.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Il Comune di Oristano si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, fatto salvo ogni altro eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse, nei seguenti casi:

- Inadempimento contrattuale, comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva e insufficiente; in tal caso dovranno essere comunicati all'altra parte i motivi di revoca ai fini di giustificazioni da fornirsi entro 30 giorni dalla notifica della richiesta;

- Sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o a seguito di atti riorganizzativi dei servizi dell'ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
- Cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

La risoluzione avverrà tramite l'invio di pec e avrà effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento.

In caso di risoluzione del contratto resta salva la possibilità per il Comune di Oristano di applicare tutte le norme di legge e regolamento in materia di inadempimento contrattuale nonché di procedere all'introito della cauzione definitiva.

Art. 15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente Contraente è tenuto devono essere fatte mezzo PEC o mail, indirizzata all'aggiudicataria.

Art. 16 – Forma del contratto e Spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato per corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Art. 17 –Cessione di credito– Cessione del Contratto

E' vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal Codice Civile art. 1260 e qualunque procura che non sia riconosciuta. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 18 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 19 - Controversie. Foro competente

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Oristano e la Parte viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti. In caso di controversie le parti eleggono domicilio legale in Oristano e per ogni eventuale giudizio s'intende riconosciuto il Foro di Oristano.

Art. 20 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione delle polizze al Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/2005 e s.m.i.

Pertanto il Comune di Oristano provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Oristano le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie di assicurazione debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 21 – Obblighi del Broker

Il Broker si impegna a:

- Eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse di questo Comune;
- Garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- Mettere a disposizione di questo Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Art. 22 – Obblighi del Comune di Oristano

L'Amministrazione comunale si impegna a:

- Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- Rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di questo Comune, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- Indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- Fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

La società Aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010.

Art. 24 - Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del presente

Capitolato Speciale d'Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 Codice Civile tutte le clausole sopra riportate.

Art. 25 – Codice di comportamento

La ditta Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con deliberazione della G.C. N° 198 del 10.12.2013 e del Piano Anticorruzione 2020/2022 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 8 del 22/01/2020, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel caso di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La ditta appaltatrice si obbliga inoltre a rispettare il patto di integrità approvato dalla RAS e fatto proprio dal Comune con G.M. n. 21 del 05/02/2018, consapevole che il mancato rispetto è causa di risoluzione del contratto, Allegato "_____".

Art. 26 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 27 – Trattamento e tutela dei dati personali

Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata, da considerarsi parte integrante del presente capitolato.

Art. 28 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali

L'aggiudicatario sarà, in sede contrattuale, designato dal Comune di Oristano quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipuleranno l'accordo Allegato " " al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679, al D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e da ogni altra normativa applicabile.